

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI	
	CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL	
	PANARO, VIGNOLA, ZOCCA, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA	
	DEL SERVIZIO DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA	
	POPOLAZIONE CANINA E DI PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI	
	GATTI INCIDENTATI E CUSTODIA PERIODO 01/01/2024 AL	
	31/12/2026	
	L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 16 (sedici) del mese di gennaio con la	
	presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986	
	nr. 131;	
	TRA	
	L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI , C.F. e Partita Iva 02754930366, con	
	sede in Vignola Via Bellucci n. 1, rappresentata dal Presidente e legale	
	rappresentante protempore Emilia Muratori in esecuzione della deliberazione C. U.	
	n. 37 del 30/11/2023;	
	E	
	il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA , C.F. e Partita Iva 00285350369 con	
	sede in Piazza Roma n. 5, in persona del Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui, in	
	esecuzione della deliberazione C. C. n.100 del 21/12/2023;	
	E	
	il COMUNE DI MARANO SUL PANARO , C.F. e Partita Iva 00675950364, con sede	
	in Piazza Giacomo Matteotti n. 17, in persona del Sindaco e legale rappresentante	
	protempore Giovanni Galli, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 51 del	
	20/12/2023;	
	E	
		1

	il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO , C.F. e Partita Iva 00242970366, con	
	sede in Via Doccia n. 64, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro	
	tempore Tagliavini Enrico, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 45 del	
	20/12/2023;	
	E	
	il COMUNE DI VIGNOLA , C.F. e Partita Iva 00179790365, con sede in 4 Via	
	Bellucci n. 1, in persona del Vice Sindaco Anna Paragliola, in esecuzione della	
	deliberazione C. C. n.98 del 28/12/2023;	
	E	
	il COMUNE DI ZOCCA , C.F. e Partita Iva 00717780365, con sede in Via del	
	Mercato n. 104, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Ropa	
	Federico, in esecuzione della deliberazione C. C. n. 83 del 20/12/2023;	
	PREMESSO CHE:	
	La legge 14/8/1991, n. 281, "<i>Legge quadro in materia di animali di affezione e</i>	
	<i>prevenzione del randagismo</i> ", fa obbligo ai Comuni, singoli o associati, di	
	realizzare, risanare e mantenere idonee strutture con funzione di canili pubblici	
	per il ricovero ed il controllo medico veterinario dei cani vaganti rinvenuti,	
	attuando idonei piani tesi al controllo delle nascite in funzione di prevenzione e	
	contrasto del fenomeno del randagismo e, in generale, alla massima tutela e	
	benessere degli animali;	
	La legge regionale n. 27/2000 "<i>Nuove norme per la tutela ed il controllo della</i>	
	<i>popolazione canina e felina</i> ":	
	- recependo la legge n. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali,	
	condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il	
	loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni	
		2

	violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare	
	la salute pubblica e l'ambiente;	
	- indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la	
	collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di	
	lucro, quali attuatori, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, degli interventi	
	per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il	
	randagismo; sulla base delle sopracitate disposizioni di legge è fatto quindi	
	obbligo ai Comuni di garantire il funzionamento del servizio di ricovero, protezione	
	e controllo della popolazione canina;	
	Preso atto che con deliberazione n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di	
	Castelli, è stato approvato l'atto di indirizzo "Affido, assistenza veterinaria, cure e	
	gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli", nel quale è	
	esposta la fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in linea con la legge	
	regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee di azione:	
	- una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico;	
	- promozione dell'affido immediato;	
	Preso atto con la suddetta deliberazione è stato incaricato il Dirigente della	
	Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli dell'adozione di tutti i conseguenti	
	adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla	
	sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di	
	ricovero, protezione e controllo della popolazione canina (cani) e felina (gatti);	
	Vista la precedente convenzione approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 62	
	del 17/12/2020 con scadenza 31/12/2023;	
	Considerata pertanto la volontà da parte dei Comuni di Castelvetro di Modena,	
	Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca di continuare in forma	
		3

	associata il servizio di gestione del ricovero, protezione e controllo della	
	popolazione canina e di pronto soccorso per il recupero di gatti incidentati e	
	custodia;	
	Considerato che, a tal fine è necessario provvedere alla stipula di una nuova	
	convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti, al fine di articolare	
	anche il servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e	
	felina;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18.8.2000, n.	
	267, dell'art. 4 della Legge 14.8.1991, n. 281, e L.R. 27/2000, ha per oggetto la	
	gestione in forma associata del servizio di gestione del ricovero, protezione e	
	controllo della popolazione canina e di pronto soccorso per il recupero di gatti	
	incidentati e loro custodia;	
	In particolare mediante l'attività in oggetto i Comuni associati assicurano lo	
	svolgimento delle seguenti funzioni:	
	a) Ricovero cura e custodia dei cani vaganti, rinunciati o affidati ai Comuni	
	associati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.	
	b) Accalappiamento degli animali in pronto intervento 24 ore su 24 nei giorni feriali	
	e festivi su richiesta delle amministrazioni comunali o Autorità competenti.	
	c) Custodia dei cani recuperati nei territori dei Comuni convenzionati, per il tempo	
	necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali	
	richiedenti.	
	d) Custodia dei cani morsicatoti ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su	
		4

	disposizione del competente Servizio Veterinario per il periodo di osservazione	
	previsto dalle norme vigenti.	
	e) Custodia di animali sottoposti a sequestri disposti da Autorità Giudiziarie.	
	f) Custodia di cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro	
	benessere, se disposto dagli organi competenti.	
	g) Servizio di pronto soccorso e recupero di cani feriti e coinvolti in incidenti	
	stradali 24 ore su 24 su richiesta delle amministrazioni comunali o dei Comandi di	
	Polizia Municipale o Autorità competenti.	
	h) pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi di	
	custodia temporanea, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e	
	alloggio.	
	i) Assistenza veterinaria.	
	j) Recupero, trasporto e smaltimento di carcasse di animali d'affezione su richiesta	
	delle Amministrazioni Comunali o dei comandi di Polizia Municipale o Autorità	
	competenti.	
	k) Gestione del canile/gattile intercomunale presso struttura idonea.	
	l) Ogni altra funzione, servizio e/o attività, ritenuta strettamente attinente e/o	
	complementare a quelle afferenti la gestione dei servizi in parola.	
	Art. 1 - bis - Colonie feline	
	Le Colonie feline sono disciplinate dalla <i>L.R. 27/2000</i> .	
	Obblighi del Comune	
	Compito di ogni Comune in quanto garante della tutela degli animali d'affezione e	
	organo di prevenzione del randagismo, è quello di tutelare e supportare la presenza	
	e permanenza delle colonie feline, e nello specifico:	
	• di assicurare il miglior risultato possibile dalla gestione delle colonie feline sul	
		5

	territorio comunale;	
	• di ottenere, per ogni animale appartenente alle colonie feline, il maggior	
	benessere possibile compatibilmente con il suo stato di salute e nel fondamentale	
	rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;	
	• di garantire le condizioni igienico sanitarie del territorio dove sono ubicate le	
	colonie feline;	
	• di assicurare il costante monitoraggio e censimento dei soggetti presenti nelle	
	colonie, nonché il controllo della crescita della popolazione felina.	
	• Con proprio atto deliberativo il Comune stato effettuato il censimento / mappatura	
	delle colonie feline esistenti e/o nuove.	
	Premesso gli adempimenti di legge succitati, solo nella fattispecie di seguito	
	descritta, il Comune aderente a tale convenzione può stabilire se introdurre i felini	
	nella struttura:	
	- in caso di ritrovamento di cuccioli di gatto all'interno di colonie entrati per	
	sbaglio o comunque bisognosi di custodia, in cui il volontario e/o referente di	
	colonia non riesce a garantire il monitoraggio ed assistenza;	
	Previo accordi con il gestore della struttura convenzionata, anche per capire il n.	
	massimo di animali possibilitati all'entrata, il Comune potrà autorizzare l'ingresso	
	degli animali per il tempo necessario alla loro maturità sessuale per poi riporli nel	
	territorio di appartenenza una volta sterilizzati;	
	I costi per questo eventuale servizio aggiuntivo saranno a carico del Comune e	
	quantificati separatamente ai costi dei servizi oggetto di questa convenzione. Tali	
	costi saranno comunicati dal gestore ai Comuni in tempi utili per adempiere agli atti	
	amministrativi relativi.	
	Obblighi dei volontari/associazioni volontariato	
		6

	• i referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;	
	• le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, preve indagini svolte dagli organi competenti, si riserva la facoltà di procedere a querela di parte nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale;	
	• in caso di cattiva gestione della colonia l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare il provvedimento e sostituire il referente con altro volontario;	
	• è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali.	
	• il responsabile della colonia deve provvedere ad effettuare la sterilizzazione dei gatti presenti e/o nuovi presso l'Azienda Usl sanitaria locale; a sterilizzazione avvenuta, il referente dovrà reimmettere i gatti nella colonia felina di appartenenza;	
	• il referente assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della composizione della colonia felina e comunica al 31/12 di ogni anno la composizione della colonia stessa;	
	• i gatti delle colonie feline non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta dell'Azienda Usl esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico, così come previsto dalla normativa vigente.	
		7

	Art. 2 - Ambito territoriale	
	Il diritto di usufruire del canile/gattile intercomunale presso una struttura idonea e	
	dei relativi servizi associati compete agli Enti aderenti alla presente convenzione.	
	Art. 3- Finalità	
	1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei	
	servizi oggetto della presente convenzione attraverso l'impiego ottimale del	
	personale e delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per assicurare i	
	servizi, uniformando i processi, i comportamenti e le metodologie di intervento.	
	2. La gestione associata del canile/gattile intercomunale presso struttura idonea	
	costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità	
	di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.	
	Art. 4 - Ente Capofila e deleghe	
	1. L' Unione Terre di Castelli viene individuato quale " <i>Ente capofila</i> " e viene	
	espressamente delegato a svolgere tutte le funzioni amministrative e contabili	
	necessarie alla gestione del canile, alle procedure di affidamento servizi, ivi	
	comprese le attività di stazione appaltante, nel rispetto di quanto contenuto nella	
	presente convenzione.	
	2. Restano in capo ai singoli Comuni le attività e procedure in materia di tutela e	
	controllo della popolazione canina e felina di cui alla L.R. n. 27/2000, non previste	
	in convenzione e non attribuite all' Ente Capofila.	
	Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi associati	
	1. La gestione del canile/gattile intercomunale e dei connessi servizi associati è	
	svolta mediante concessione a terzi previo affidamento di servizi ai sensi delle	
	normative di settore.	
	2. I servizi associati oggetto di questa convenzione che il gestore della struttura	
		8

	canile/gattile dovrà svolgere sono di seguito riassunti:	
	- Ricovero custodia dei cani randagi e rinunciati di proprietà, nonché di pronto	
	soccorso per il recupero di cani incidentati, fornendo agli animali recuperati e presi	
	in custodia vitto e alloggio secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n.	
	27 del 7/4/2000, come custodia permanente e comprensiva dei seguenti servizi:	
	a) Disponibilità di BOX riscaldati per gli animali che ne avessero bisogno in ragione	
	del loro stato di salute;	
	b) Necessaria presenza in loco di ambulatorio, o convenzionato, ove effettuare i	
	trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal	
	veterinario della struttura;	
	c) Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore	
	19:59; Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni	
	feriali e festivi;	
	d) Servizio 24h/24 di pronto soccorso; Assistenza veterinaria ordinaria; Servizio	
	recupero comportamentale.	
	- Servizi di pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi	
	di custodia temporanea, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e	
	alloggio, comprensivi di:	
	a) Necessaria presenza in loco di ambulatorio, o convenzionato, ove effettuare i	
	trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal	
	veterinario della struttura;	
	b) Servizio di recupero sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59;	
	c) Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e	
	festivi;	
	d) Servizio 24h/24 di pronto soccorso, Assistenza veterinaria ordinaria.	
		9

	- Servizi aggiuntivi extra, assistenza veterinaria straordinaria.	
	- Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 20:00 alle ore	
	07:59;	
	- Servizio di reperibilità notturna (dalle ore 20:00 alle ore 07:59) nei giorni feriali e	
	festivi;	
	- ricovero animali d'affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di	
	isolamento sanitario (gattile/canile sanitario);	
	- Trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi	
	in via eccezionale ai sensi della normativa vigente e di quelli rinvenuti morti sul	
	territorio e consegnati dal canile stesso ad un Centro di smaltimento autorizzato.	
	- Svolgimento di iniziative incentivanti l'adozione.	
	Art. 6 - Attività di direzione e vigilanza	
	1. I compiti di programmazione, indirizzo e controllo del servizio associato sono	
	svolti dall'Unione Terre di Castelli di concerto con i Comuni aderenti	
	2. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi,	
	dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente	
	convenzione spettano all'Unione Terre di Castelli.	
	Art. 7 - Rapporti finanziari e garanzie	
	1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo	
	svolgimento dei servizi associati. Tale quota è definita nei termini indicati all'art. 7.	
	2. La quota annua a carico dei singoli Comune è determinata in relazione al numero	
	dei cani presenti in struttura e di proprietà di ciascun Comune al 31 dicembre	
	dell'anno precedente secondo la seguente formula:	
	$Q = (Ps : Tab) \times Abc$	
	<i>Dove:</i>	
		10

Q: è la quota annua a carico di ciascun Comune;

Ps: è la previsione di spesa annua complessiva della gestione dei servizi associati;

Tab: è la somma dei cani di tutti i Comuni associati;

Abc: è il numero dei cani di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Di seguito la previsione, visionando i report passati, per l'anno 2024 per ciascun Comune:

		COSTI TOTALI SERVIZI CANI, GATTI, REPERIBILITÀ, INIZIATIVE ADOZIONI, ACCALAPPIAMENTO H24, SPESE EXTRA VETERINARIE (iva inclusa)
COMUNI	PRESENZE CANI ANNUALI	
CASTELVETRO	12	25.000,00 €
MARANO SUL PANARO	16	33.000,00 €
SAVIGNANO SUL PANARO	18	39.000,00 €
VIGNOLA	21	43.000,00 €
ZOCCA	5	10.000,00 €
TOTALI	72	150.000 €

3. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza all'Unione Terre di Castelli.

4. La quota relativa alla gestione associata è riferita alle spese per la gestione ordinaria del canile/gattile presso la struttura idonea e dei servizi associati, comprensiva anche di tutte le spese extra sanitarie relative agli animali presenti in struttura.

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) dalla data della sua stipula, con scadenza entro il 31/12/2026.

Art. 9 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. Il recesso del Comune aderente è comunicato all'Unione Terre di Castelli entro il 30 giugno e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo

	2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte all’Unione Terre di Castelli.	
	3. Il recesso di un Comune convenzionato o l’adesione di altri Comuni alla presente gestione associata non comportano la modifica della convenzione, fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 11.	
	Art. 12 - Disposizioni in materia di privacy	
	1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. I trattamenti dei dati sono effettuati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il <i>"Codice in materia di protezione dei dati personali"</i> (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 LUGLIO 2003, n. 174), integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante <i>"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"</i> (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205) e sono finalizzati unicamente alla completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti in attuazione della presente Convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari vigenti.	
	2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti e trattati dall’Unione Terre di Castelli per le finalità della presente convenzione.	
	3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.	
	Art. 13 - Disposizioni finali	

